



# Comune di Erto e Casso

Medaglia d'oro al merito civile

Provincia di Pordenone

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

---

**COPIA**

ANNO 2014  
N. 11 del Reg. Delibere

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".

L'anno 2014 , il giorno 30 del mese di Settembre alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pezzin Luciano Giuseppe	Presidente del Consiglio	Presente
Carrara Lucio	Assessore	Presente
Bellitto Cristina	Assessore	Presente
Bernarda Massimo	Assessore	Presente
Cappa Alessandro	Consigliere	Presente
Corona Cristian	Assessore	Presente
Corona Felice	Consigliere	Assente
Martinelli Antonio	Consigliere	Presente
Rossi Giuseppe	Consigliere	Presente
De Lorenzi Stefano	Consigliere	Assente
Filippin Pier Giuliano	Consigliere	Presente

Della Putta Antonio	Consigliere	Assente
Martinelli Maria	Consigliere	Presente

**Assiste il Segretario Ravagni dr.ssa Martina.**

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Pezzin Luciano Giuseppe nella sua qualità Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU".**

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” ed in particolare gli art. 8 e 9 disciplinanti l’Imposta Municipale propria;
- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, che prevede l’anticipazione dell’istituzione dell’Imposta Municipale propria in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D. Lgs. 23/2011, stabilendo altresì l’applicazione della medesima imposta a regime a partire dal 2015;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell’ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, ed in particolare gli artt. 52 e 59 in ordine alla potestà regolamentare dei comuni in materia di imposta comunale sugli immobili, limitatamente alle disposizioni non fatte oggetto di abrogazione da parte della sopra citata normativa statale;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n° 5 del 26/04/2012 con la quale sono state fissate le aliquote e le detrazioni IMU nonché la propria deliberazione n° 4 assunta nella medesima data che approva il relativo Regolamento;

**CONSIDERATO** che anche nell’anno 2013 le aliquote e detrazioni sono state confermate con atto consiliare n° 13 del 25.09.2013;

**RILEVATO** che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**PRESO ATTO** che per l’anno 2014 ai sensi della sopraccitata Legge 147/2013 si è modificato l’art. 13 del Decreto Legge 201/2011 prevedendo che:

- l’IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D. Lgs. 504/92;
- l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- sono previste ulteriori esenzioni per particolari tipi di abitazione ed in particolare, la non applicazione dell'imposta:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale;

- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di procedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d) ad un unico immobile posseduto e non concesso in affitto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia e dei Vigili del fuoco;

- e) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- l'IMU non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ATTESO che ai sensi dell'art. 13 del già citato D.L. 201/2011:

1. l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento; i comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

2. l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze; i comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

3. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità per i comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche alle unità abitative possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2014: ALIQUOTA DI BASE 0,76%; ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,3%;

VISTO il comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

RICORDATO inoltre che l'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), prevede che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni

anno;

RICHIAMATO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che se questi sono approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto n. 10/G/2014 del 24 giugno 2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali che fissa quale termine per l'approvazione, da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, dei bilanci di previsione 2014, la data del 31 agosto 2014, prorogato al 30 settembre 2014 con Decreto n. 11/G/2014 del 6 agosto 2014;

RICORDATO che il Comune fa parte dell'Associazione Intercomunale delle Valli delle Dolomiti Friulane come da convenzione quadro stipulata in data 3 febbraio 2014;

VISTA la convenzione attuativa per lo svolgimento della macrofunzione gestione delle entrate tributariestipulata in data 10 febbraio 2014 tra i Comuni di Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont e Vivaro;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n° 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.),

#### **DELIBERA**

1. di **confermate le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2014:**

**ALIQUOTA DI BASE 0,76%**

**ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,3%**

2. di **confermare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2014:**

- a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- b) la detrazione prevista al punto a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

3. di prendere atto delle esenzioni, delle agevolazioni e delle assimilazioni previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regolamentari di questo Comune;

4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

5. di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6.di demandare al Responsabile dell'Ufficio Comune per la gestione associata delle entrate tributarie e servizi fiscali l'adozione di tutti gli atti conseguenti il presente provvedimento;

7.di dare atto che, in base all'art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge 228/2012 –c.d. Legge di stabilità 2013-, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ed in deroga all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre.

Con separata e palese votazione, favorevoli n. 8, astenuti n. 2 (Filippin P.G. e Martinelli M.),la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 22/2003.

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 29 settembre 2014

Il Responsabile

F.TO LUCIANO GIUSEPPE PEZZIN

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Erto e Casso, 29 settembre 2014

Il Responsabile

F.TO FRANCESCA DE DAMIANI

---

---

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to Pezzin Luciano Giuseppe

Il Segretario

F.to Ravagni Martina

---

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio dal 03/10/2014 al 18/10/2014 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Erto e Casso, lì 03/10/2014

Il Responsabile della pubblicazione

Vanda Zancanaro

---

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/09/2014, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 30/09/2014

Il Responsabile dell'esecutività

F.to Martina Ravagni

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì

Il Responsabile del Procedimento

Martina Ravagni